

Messaggio

numero
8534

data
22 gennaio 2025

competenza
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Riorganizzazione del soccorso agli animali in Ticino: revisione totale della legge cantonale sulla protezione degli animali e modifiche della legge sui cani e della legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune modifiche di leggi cantonali per permettere la riorganizzazione del soccorso agli animali in Ticino, allo scopo di garantire la prontezza in caso di interventi urgenti, nel rispetto della normativa sulla protezione degli animali, sulle epizoozie e sulla sicurezza pubblica, assicurando la continuità e la sostenibilità di questi servizi.

I. INTRODUZIONE

Le attività di soccorso agli animali rivestono importanza fondamentale non solo perché fortemente connesse alla prevenzione rispetto alle malattie ufficiali e al tema della sicurezza pubblica, ma anche quale riflesso dell'impegno della società nel garantire il benessere e la protezione di tutte le forme di vita animale. Le leggi in vigore sottolineano l'obbligo di interventi tempestivi e adeguati per prevenire la sofferenza e promuovere condizioni di vita dignitose per gli animali, siano essi domestici o selvatici. Queste norme legali stabiliscono linee guida precise per la collaborazione tra autorità competenti e organizzazioni di protezione animali, assicurando che gli interventi siano rapidi ed efficaci. Il soccorso agli animali, quindi, non è solo una questione di empatia o compassione, ma un dovere legale che riflette valori etici profondi e il rispetto per la vita.

Con il termine "soccorso agli animali" ci si riferisce a quelle attività necessarie a consentire la presa a carico, spesso in urgenza, di un animale da parte dell'autorità per motivi di protezione degli animali, ad esempio quando si ravvisa un rischio per la sua incolumità (in applicazione alla Legge federale sulla protezione degli animali e/o della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici), perché costituisce un potenziale rischio sanitario (in applicazione alla Legge sulle epizoozie), ad esempio a seguito di importazioni illegali, o perché costituisce un pericolo per altri animali o persone (ad esempio in caso di cani pericolosi, in applicazione alla Legge cantonale sui cani, o alla Legge sull'ordine pubblico).

La messa in atto di misure urgenti che coinvolgono animali richiede una struttura logistica di intervento e l'impiego di personale formato e qualificato per le operazioni di soccorso e di ricollocamento.

Questi interventi sono spesso necessari per garantire l'attuazione delle normative veterinarie in ambito di protezione degli animali e di lotta alle epizoozie e per tutelare la pubblica sicurezza tramite la normativa sui cani e sull'ordine pubblico.

Negli ultimi anni, il diritto federale ha rafforzato i requisiti minimi richiesti per svolgere attività professionali con animali. Inoltre, la necessità di questi interventi è aumentata anche a seguito dell'incremento del numero di cani e di animali. Questi elementi impongono il consolidamento e la professionalizzazione di queste attività, nonché di rendere più efficiente - alla luce del nuovo contesto - l'attuale impianto normativo e organizzativo cantonale, risalente agli anni novanta.

Constatate queste necessità, nel 2022 il Consiglio di Stato ha costituito un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Divisione della salute pubblica, dell'Ufficio del veterinario cantonale, della Polizia cantonale, dell'Ufficio della caccia e della pesca, delle Società per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato (SPA), e da rappresentanti dell'Associazione dei Comuni ticinesi e dell'Unione dei segretari comunali ticinesi. Il Gruppo ha avuto innanzitutto il compito di esaminare le attività svolte dalle SPA riconosciute negli ultimi 10 anni e di fornire un quadro aggiornato della situazione di queste Società. Inoltre, gli è stato richiesto di formulare obiettivi a breve, medio e lungo termine per migliorare la collaborazione con le autorità competenti nella gestione degli animali e nell'attuazione delle norme veterinarie e sanitarie nell'interesse pubblico.

Il Gruppo di lavoro ha completato il suo mandato consegnando il rapporto finale il 26 ottobre 2023. Il Governo ne ha preso atto e ha incaricato il Dipartimento della sanità e della socialità di procedere con la sua presentazione in Piattaforma Cantone-Comuni, avvenuta nel novembre 2023. La Piattaforma ha richiesto di approfondire i temi con incontri specifici con le organizzazioni che rappresentano i Comuni. Conseguentemente, è stato redatto un progetto di messaggio, posto in consultazione dal 27 agosto al 27 settembre 2024 tramite questionario elettronico, con l'obiettivo di raccogliere i pareri dei Comuni e degli attori/associazioni coinvolti in merito alle modifiche legislative previste.

La consultazione ha raccolto 94 risposte su 171 enti e persone consultati, consentendo di ottenere un quadro sufficientemente rappresentativo delle opinioni degli addetti ai lavori. Dalle risposte sono emerse alcune criticità e proposte condivise da più enti e/o associazioni. I risultati della consultazione, unitamente alle nuove proposte, sono stati presentati alla Piattaforma Cantone-Comuni il 27 novembre 2024. Questo messaggio integra i principali aspetti emersi durante la consultazione e le revisioni che ne sono scaturite rispetto alle proposte originarie.

II. CONTESTO

1. Situazione attuale

I soggetti coinvolti nel soccorso agli animali sono molteplici: l'Ufficio del veterinario cantonale (UVC), l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP), la Polizia cantonale, i Comuni e le relative Polizie comunali, e le Società Protezione Animali riconosciute dallo Stato.

Le Società Protezioni Animali riconosciute dallo Stato (SPA)

Dal 1961, le SPA riconosciute dallo Stato in Ticino collaborano ufficialmente con l'UVC, con i Comuni, con gli organi di primo intervento, con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e con la Protezione civile, offrendo supporto logistico per l'esecuzione delle misure di loro competenza in ambito di salute pubblica, sicurezza pubblica e benessere animale, sia per quanto riguarda l'intervento sia per quanto concerne la prevenzione.

Le SPA riconosciute ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali sono sei: Società Protezione Animali di Bellinzona, Società Protezione Animali di Biasca, Società Protezione Animali di Locarno e Valli, Società Protezione Animali di Lugano e Dintorni, Società Protezione Animali Trovatelli del Ceresio e Mendrisiotto "Casa Margherita" e Fondazione Centro Ticinese per animali.

La capillarità di questi enti fa sì che il potenziale derivante dalla buona collaborazione con l'UVC e le autorità sia elevato. Questo potenziale merita di essere ottimizzato, soprattutto in considerazione dei fenomeni emergenti che interessano il servizio veterinario pubblico e la gestione della fauna selvatica. Tra questi, uno dei più significativi è l'aumento dei cani in Ticino, cresciuto del 36% negli ultimi 13 anni. Al 1. gennaio 2024, risultavano registrati 34'585 cani. Anche in Svizzera si osserva un trend simile. Un altro aspetto rilevante è l'aumento del rischio sanitario correlato alle crescenti importazioni di cani e gatti attraverso il mercato illegale e da Paesi a rischio per quanto riguarda la rabbia e altre malattie emergenti con potenziale carattere zoonotico. Inoltre, si assiste ad una crescente sensibilità da parte dell'opinione pubblica al benessere animale.

Le SPA sono quindi sempre più sollecitate e chiamate ad offrire un supporto logistico di qualità e conforme alle normative. Inoltre, i requisiti minimi per la gestione di rifugi per animali sono sempre più stringenti, sia in termini di strutture che di formazione, di base e continua, del personale impiegato, nonché di obbligo di autorizzazione cantonale per le attività professionali con animali, per la tenuta di animali selvatici e la telenarcosi. Le SPA, supportando gli enti di primo intervento, gestiscono un servizio di picchetto attivo 24 ore su 24 (2 SPA su 6) che copre l'intero territorio cantonale, effettuando circa 1'300 interventi annui e accogliendo circa 1'000 animali nelle proprie strutture.

La gestione attuale delle SPA riconosciute dallo Stato si basa quasi totalmente su personale volontario, con soli 15 dipendenti in totale per le 6 SPA, con gradi di occupazione variabili.

Inoltre, le loro spese correnti sono solo parzialmente coperte dai ricavi correnti. Il flusso di cassa irregolare - determinato dalle offerte, dalle donazioni e dai lasciti - consente di raggiungere il pareggio contabile, e solo in alcuni anni e casi di conseguire un risultato d'esercizio positivo. I costi sono cresciuti significativamente a partire dal 2019. In particolare, ad incidere sull'attività delle SPA sono i costi legati al personale: infatti, è sempre più necessario ricorrere a dipendenti per garantire la continuità operativa.

È necessario inoltre definire delle condizioni per il funzionamento efficiente e la qualità dei servizi offerti che possano garantire la continuità del servizio svolto dalle SPA nei confronti dello Stato e della collettività.

Per il loro carattere di interesse pubblico, dal 2010 alle SPA riconosciute e che collaborano con il Cantone è stanziato un contributo forfettario di 10'000 franchi. Alcune Società percepiscono inoltre un contributo annuale di 1'500 franchi per ogni box per cani messo a disposizione su richiesta dell'Ufficio del veterinario cantonale. Alcune SPA hanno pure sottoscritto convenzioni che stabiliscono le condizioni e le tariffe degli interventi richiesti da singoli Comuni.

Soluzioni in altri Cantoni

Le situazioni negli altri Cantoni sono diversificate. Alcuni operano tramite contratti di prestazione con strutture private, mentre altri decidendo caso per caso, rimborsando le prestazioni in base al tariffario cantonale o al listino prezzi degli enti interpellati.

In alcuni Cantoni sono presenti anche rifugi cantonali, principalmente laddove, a causa della presenza di aeroporti internazionali, è necessario adottare misure urgenti di sequestro di animali importati senza i requisiti sanitari minimi, che devono quindi affrontare un periodo di quarantena. Negli aeroporti internazionali i controlli all'importazione e l'intimazione di queste misure sono di competenza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che ha richiesto ai Cantoni di realizzare le strutture necessarie per garantire un adeguato supporto logistico. Nei Cantoni di confine via terra, i compiti e i costi ricadono sui Cantoni dove avviene l'importazione.

2. Comuni

Le competenze dei Comuni nell'ambito della legislazione veterinaria richiedono sempre più una disponibilità logistica di intervento e di ricollocamento degli animali.

Di seguito sono elencate le principali competenze comunali e le relative basi legali (elenco non esaustivo):

1. **Protezione degli animali:** vigilanza, esecuzione dei provvedimenti ordinati dall'UVC, cattura di animali randagi o vaganti senza padrone (cani, gatti, altri animali da compagnia, animali da reddito e animali da reddito inselvaticati), compresa la vigilanza e la gestione di colonie feline, interventi in casi che coinvolgono specie selvatiche autoctone non cacciabili.
2. **Lotta contro le epizootie:** vigilanza e collaborazione con l'UVC nell'esecuzione dei provvedimenti, iscrizione dei detentori della banca dati sui cani (AMICUS).
3. **Legge sui cani:** controllo delle tenute e rilascio di preavvisi per la detenzione di cani pericolosi o appartenenti a razze soggette a restrizioni, vigilanza e messa in atto di misure urgenti per cani pericolosi.
4. **Caccia e protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici:** rilascio delle patenti e delle fascette identificative.
5. **Protezione della natura** (nella misura in cui si applica anche alla fauna).
6. **Legge sull'ordine pubblico:** vigilanza e perseguimento in caso di animali vaganti potenzialmente pericolosi e di tenute di animali con produzione di rumori o odori molesti.

Messaggio n. 8534 del 22 gennaio 2025

3. Fabbisogni dei servizi cantonali

Dati qualitativi e quantitativi

Per valutare l'adeguatezza del sistema adottato, viene proposta una stima dei principali fabbisogni degli enti coinvolti. Le competenze comunali sono esaminate dal punto di vista qualitativo. L'elenco non è esaustivo.

Attività	Competenza	Base Legale	Entità (animali/anno)
Presenza a carico in urgenza di animali domestici	Cantone	LPAn, LCani	100 (50 interventi)*
	Comune	LPAn, LCani	120 cani (stimato) Altri animali: ND
	Dogane	LFE	10
Presenza a carico di cani soggetti a restrizioni o pericolosi (30 razze)	Cantone, Comune	LCani	30
Quarantene (animali da compagnia)	Cantone	LFE	20
Quarantene (animali da reddito)	Cantone	LFE	5
Recupero e trasporto animali domestici	Cantone, Comune	LPAn	50
Soccorso animali domestici	Cantone (CECAL)	LPAn, LOC	15
	Comune		ND
Soccorso animali da reddito	Cantone (CECAL), Comune		ND
Soccorso animali selvatici	Cantone (UCP)	LCaccia, LPAn	1'000 ca.
	Comune	LPAn	ND
Gestione piccionaie, colonie feline, cattura gatti	Comune	LPAn	ND

ND: Non disponibile > Dato non indagato in sede di analisi da parte del Gruppo di lavoro.

* > ambito che, negli ultimi anni, ha visto un aumento sensibile dei casi.

Nei casi in cui è richiesto un intervento in urgenza, sia in ambito amministrativo o penale (sospetto di maltrattamento animale o di epizoozia, ecc.), la Polizia cantonale agisce di norma autonomamente, attuando misure urgenti con la collaborazione delle SPA. Il caso viene poi esaminato dall'ente competente e, se necessario, le misure adottate vengono confermate.

Analogamente, per quanto riguarda le competenze comunali, le Polizie comunali sono spesso in prima linea nell'attuazione di misure urgenti e possono intervenire

autonomamente per tutelare la sicurezza pubblica e il benessere degli animali, con il supporto logistico delle SPA.

In caso di emergenza di più ampia portata, per esempio quando è necessario evacuare un elevato numero di persone, le SPA sono attualmente il primo e unico punto di riferimento per gli enti di primo intervento per la gestione degli animali domestici al seguito delle persone evacuate. Questo costituisce un altro ambito sempre più rilevante, data la crescente considerazione nei confronti degli animali domestici da parte dell'opinione pubblica. L'emergenza legata al conflitto in Ucraina e all'accoglienza di profughi ha evidenziato questo ruolo delle SPA, confermando la necessità di una buona collaborazione e di strutture che garantiscano una pronta risposta.

Dall'analisi dei resoconti delle attività delle SPA è emerso che molte di queste rispondono anche a esigenze di privati cittadini, come ad esempio attività di pensione per cani, gatti e altri animali domestici, consulenze telefoniche, ricerca animali smarriti, recupero di animali in difficoltà. Queste attività costituiscono un ambito rilevante, che dovrà essere considerato e che dovrà trovare un riscontro nel nuovo modello organizzativo proposto.

4. Analisi

L'attuale quadro organizzativo risponde alle esigenze di soccorso agli animali grazie alla presenza consolidata delle SPA riconosciute dallo Stato, alla loro capillarità, e allo spirito di iniziativa delle stesse società. Tuttavia, l'accentramento del coordinamento sull'UVC fatica a garantire una gestione efficiente dei casi, modulando la richiesta di servizi alle singole SPA sulla base delle disponibilità di personale e di strutture di ogni ente. Le basi legali dettagliate attualmente vigenti e l'esperienza maturata nella gestione di questo ambito costituiscono le fondamenta dell'attuale collaborazione tra le SPA, gli enti cantonali e quelli comunali.

D'altra parte, la disomogeneità degli enti e la sempre minore disponibilità di volontari qualificati, comportano un dispendio di risorse derivante dalla necessità di coordinare questo servizio (attualmente a carico dell'UVC), una sostanziale incertezza sulle prospettive di sviluppo di questo settore e una carenza nell'attuazione di un reale miglioramento continuo in termini qualitativi e quantitativi. A livello comunale, inoltre, la situazione appare altrettanto variegata e discontinua, con evidenti disparità e differenze nelle casistiche, nelle possibilità di intervento in ambito di legislazione veterinaria e nell'assunzione delle proprie competenze.

Il rischio è una copertura territoriale disomogenea dei servizi (ad esempio solo due SPA gestiscono picchetti 24 ore, e solo alcuni Comuni hanno formulato accordi di prestazione con le SPA per i compiti di loro competenza), forniti da personale non sempre adeguatamente qualificato e formato, compromettendo la qualità e la conformità alla legge del servizio offerto. La dispersione delle risorse rende difficile una gestione efficace dei finanziamenti del Cantone per questo settore. Da questo quadro emerge il grave rischio che le attività ufficiali vengano limitate sotto il profilo qualitativo e quantitativo per carenze logistico-organizzative. Le SPA, essendo basate principalmente sul volontariato e su finanziamenti non costanti, possono offrire questi servizi solo in modo limitato. Si ricorda infatti che il flusso finanziario irregolare delle SPA, derivante da offerte, donazioni e lasciti, non sempre consente di raggiungere l'equilibrio contabile.

5. Basi legali

Le basi legali che disciplinano gli interventi urgenti di competenza delle autorità cantonali, comunali e federali (in particolare le autorità doganali) sono elencate di seguito. Queste norme regolano anche la collaborazione con le SPA. In base al contesto specifico, tali norme possono essere applicate dall'UVC, dall'UCP o dalle autorità doganali.

Ambito di protezione degli animali

La *Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn)* prevede, in caso di necessità, la possibilità per gli enti cantonali competenti di effettuare interventi urgenti di sequestro cautelare di animali (da compagnia, da reddito, esotici e selvatici). Gli animali sequestrati, per quanto possibile e proporzionato, devono essere ricollocati in strutture conformi, curati da personale formato e sottoposti urgentemente a cure veterinarie. Questo include anche gli interventi urgenti di recupero e presa a carico di animali abbandonati, vittime di incidenti o dispersi, per il tempo necessario a chiarire il caso e definire la relativa competenza, come la raccolta di segnalazioni dell'utenza attraverso un picchetto attivo 24 ore e un primo sopralluogo. La LPAn definisce anche i requisiti minimi di formazione per persone che svolgono attività professionali con animali, comprese le attività di accudimento per conto terzi e di trasporto.

A livello cantonale la *Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987* e il relativo regolamento, attribuiscono queste competenze all'UVC e definiscono l'obbligo di collaborazione dei Comuni nell'esecuzione e nella sorveglianza. I Municipi sono altresì competenti per la cattura di animali vaganti (ad esempio cani fuggiti o abbandonati e gatti randagi) e il loro primo collocamento, nonché per il controllo della gestione adeguata delle colonie feline. La stessa legge, all'articolo 6, sancisce la possibilità da parte degli enti competenti per questi interventi di collaborare con le SPA alle condizioni stabilite dal regolamento.

Negli ultimi anni, la legislazione federale in ambito di protezione degli animali ha inserito ulteriori requisiti di formazione e di autorizzazione per le persone che gestiscono rifugi per animali, per chi gestisce attività professionali e per chi ospita animali selvatici. Sono stati anche introdotti requisiti specifici per altre attività, come la telenarcosi e la soppressione di animali, anche in caso di urgenza e di necessità. Questi aggiornamenti riguardano anche gli enti di primo intervento e gli enti esterni che offrono supporto tecnico e logistico, i quali devono di conseguenza adeguarsi al nuovo quadro normativo, disponendo delle necessarie competenze e risorse.

Ambito di lotta alle epizoozie

La *Legge federale sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE)* e la *relativa ordinanza del 27 giugno 1995 (OFE)* stabiliscono le misure minime per impedire l'introduzione e la diffusione di malattie altamente contagiose, tra le quali l'influenza aviaria, la peste suina africana, l'afta epizootica e la rabbia (cfr. art. 2 e 3 OFE). A questo scopo, definiscono le modalità di gestione di animali sospetti di malattia o contaminazione, che devono essere adeguatamente trasportati in un luogo conforme all'isolamento o alla quarantena, o, nei casi più gravi, soppressi. Questo riguarda frequentemente i cani importati illegalmente e a

rischio di infezione da parte del virus della rabbia, animali da cortile o esotici sequestrati in sede di controllo doganale, ma anche animali da reddito privi di identificazione.

In Ticino, la *Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie del 3 giugno 1969 (Legge sulle epizootie)* e il relativo regolamento sanciscono l'obbligo di collaborazione da parte dei Municipi nell'esecuzione dei provvedimenti intimati dall'UVC e nella vigilanza della loro attuazione.

A livello federale, come nel caso della norma in ambito di protezione degli animali, anche la normativa in ambito di sanità animale è stata negli anni modificata in considerazione del cambiamento del contesto, introducendo misure sanitarie aggiuntive per i casi di importazioni illegali o di irregolarità nella movimentazione degli animali, che comportano un aumento del rischio sanitario. Anche in questi casi, il personale impiegato nelle attività di soccorso agli animali deve essere in grado di riconoscere il rischio e disporre degli strumenti e delle strutture adeguate per intervenire in sicurezza, sia per la tutela della salute pubblica e dei collaboratori, sia per la salute degli animali coinvolti.

Legge sui cani e relativo regolamento

La *Legge sui cani del 19 febbraio 2008* e il relativo regolamento hanno lo scopo di assicurare la tutela della pubblica sicurezza promuovendo una corretta tenuta dei cani e fornendo gli strumenti per gestire il problema dei cani pericolosi. Tra le misure previste dalla legge vi sono le misure di polizia che prevedono il sequestro e la confisca di cani appartenenti a razze soggette a restrizioni, tenuti illegalmente in assenza di autorizzazione cantonale, oppure di cani pericolosi, ovvero di cani che, non provocati, hanno leso o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o altri animali attraverso indizi di un comportamento oltremodo aggressivo. L'articolo 19 della legge stabilisce la possibilità di avvalersi, per l'attuazione di queste misure, della collaborazione delle SPA.

L'assetto normativo ticinese risulta essere adeguato a rispondere al contesto sociale moderno, favorendo la formazione dei detentori di cani, disincentivando la tenuta di animali con esigenze complesse da parte di persone senza le necessarie competenze e conferendo all'autorità la possibilità di intervenire in caso di pericolo. Tuttavia, l'aumento delle importazioni di animali dall'estero, e il diffondersi di associazioni amatoriali volte al recupero di cani, comportano un incremento delle tenute di animali a rischio per la salute dell'essere umano e dell'animale stesso. È quindi necessario consolidare la possibilità di intervento e ottimizzare le procedure di attuazione della normativa vigente.

Normativa sulla caccia

La *Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (Legge sulla caccia, LCP)* e la relativa ordinanza definiscono l'obbligo di ottenere un'autorizzazione cantonale per la tenuta in cattività, la cura e la messa in libertà di animali selvatici autoctoni, nonché per il recupero di animali feriti (artt. 3 e 6 Legge sulla caccia), anche in ottemperanza alla normativa sulla protezione degli animali. Su incarico dell'UCP, le SPA possono intervenire per il recupero di animali selvatici in difficoltà. La tenuta di animali selvatici autoctoni è vincolata al preavviso favorevole dell'UCP e all'autorizzazione da parte dell'UVC (art. 12 del Regolamento sulla caccia e la protezione

dei mammiferi e degli uccelli selvatici), che viene rilasciata solo in presenza di strutture conformi e di personale adeguatamente formato.

I rinvenimenti di animali morti (come ad esempio lungo strade e autostrade) devono essere segnalati ai guardacaccia o alla Polizia cantonale (art. 30 e 31 Legge sulla caccia).

III. PROPOSTE

1. Riforma della collaborazione tra Cantone e SPA

Ente unico

Il Gruppo di lavoro ha formulato alcune proposte per la riorganizzazione del settore. Tra queste, la soluzione condivisa all'unanimità vede l'assegnazione della responsabilità di gestione delle esigenze cantonali e comunali ad un **unico ente principale**. Questo ente avrebbe il compito di garantire la prontezza d'intervento in caso di animali vaganti (domestici o selvatici), il ricollocamento di animali a seguito di interventi delle autorità, il soccorso di animali in difficoltà, il servizio di picchetto 24 ore su 24, nonché la gestione di animali in ambito urbano, come colonie feline o piccionaie. L'Ente unico proposto potrà collaborare con altre SPA riconosciute dallo Stato, delegando parte delle mansioni affidate. Questo modello risolverebbe l'attuale frammentazione: un Ente unico potrebbe garantire, con lo stesso investimento complessivo, un servizio professionale e uniforme a livello cantonale, costituendo un unico riferimento per tutti gli enti cantonali e per i Comuni che vi faranno capo, assicurando competenza e logistica degli interventi e garantendo la qualità del servizio indipendentemente dai collaboratori volontari, che attualmente costituiscono gran parte della forza lavoro nelle SPA. L'esecuzione di compiti ufficiali richiede la garanzia di una continuità di servizio che non può gravare unicamente sul volontariato, pur rappresentando quest'ultimo una risorsa inestimabile, e che si intende comunque preservare.

L'accorpamento dei servizi di intervento e soccorso in un unico ente offre evidenti vantaggi per i servizi cantonali, facilitati nei rapporti di collaborazione, nell'organizzazione degli interventi e nella gestione finanziaria. Questa soluzione è preferibile a quella attuale anche per tempestività, efficacia d'intervento e sostenibilità, consentendo una pianificazione che assicuri una maggiore garanzia di continuità del servizio, in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo continuo, grazie ad un finanziamento definito sulla base di un chiaro contratto di prestazione. La collaborazione da parte di questo ente con le SPA, ad esempio per il collocamento temporaneo degli animali e in caso di interventi minori, consentirebbe di modulare il servizio in base alle necessità, preservando al contempo la distribuzione capillare del servizio e garantendo la complementarità con le SPA, che continuano a rappresentare un valore aggiunto sul territorio e un punto di riferimento qualificato per i privati.

Questa soluzione risolverebbe anche l'attuale disomogeneità nelle possibilità delle diverse SPA di rispondere alle esigenze del Cantone, derivanti dall'applicazione delle normative federali, determinata dal diverso grado di disponibilità di collaboratori e di strutture.

La modifica legislativa proposta prevede l'inserimento nel testo di legge della facoltà per i servizi cantonali di stipulare un contratto di prestazione con un Ente unico. Nel disegno di

Messaggio n. 8534 del 22 gennaio 2025

legge, in genere, i dettagli del contratto o eventuali requisiti aggiuntivi richiesti al fornitore dei servizi non sono definiti. In aggiunta, si ricorda che l'opportunità di costituire un Ente unico dedicato al coordinamento e alla logistica degli interventi che coinvolgono animali è scaturito con parere unanime dal Gruppo di lavoro, che ha coinvolto i rappresentanti di tutte le SPA attualmente operative sul territorio. La definizione della natura di tale ente, le modalità di collaborazione e i requisiti del contratto di prestazione saranno sviluppati successivamente, una volta che la modifica legislativa renderà praticabile una tale modalità di collaborazione.

Pur essendo un progetto la cui realizzazione può apparire complessa e impegnativa, esso potrebbe risolvere gran parte delle attuali difficoltà e dei limiti di intervento che, in un contesto in continua evoluzione, possono incidere sull'applicazione della normativa in ambito veterinario. Per individuare le possibilità di attuazione di questo assetto organizzativo, il Gruppo di lavoro ha proposto la costituzione di un Gruppo di accompagnamento dedicato agli aspetti tecnico-organizzativi.

Requisiti SPA

Fin dagli anni '60, le SPA presenti sul territorio hanno collaborato con le autorità nell'adempimento dei loro compiti ufficiali, mettendo a disposizione risorse in termini di strutture e personale volontario e operando in base alle loro capacità gestionali.

Negli ultimi anni, la legislazione federale ha introdotto nuovi requisiti di formazione e autorizzazione che coinvolgono anche le SPA. Poiché queste ultime forniscono supporto tecnico e logistico alle autorità, è indispensabile che acquisiscano le competenze e le risorse necessarie per conformarsi alle nuove normative.

I requisiti richiesti alle SPA riconosciute devono quindi essere rivisti e rafforzati in termini di qualità, professionalità, disponibilità e continuità del servizio.

L'Ente unico consentirebbe di accentrare queste incombenze su un unico referente, che avrebbe il compito di delegare e coordinare, ove possibile, anche i servizi offerti dalle singole SPA, garantendo al contempo un supporto ai Comuni.

Risorse UVC

Il sostegno offerto dall'Ente unico agli enti locali comporterà un aumento degli interventi, richiedendo un maggiore coordinamento e controllo da parte dell'UVC, quale primo responsabile della gestione di casi di non conformità in ambito di protezione degli animali, sanità animale e legge sui cani. Per far fronte a queste esigenze e per gestire i lavori di progettazione e implementazione del nuovo progetto Ente unico, che comporteranno un aumento del carico di lavoro per l'UVC, è necessaria e prevista l'assunzione di due nuovi collaboratori a supporto.

2. Costituzione del Fondo per il soccorso degli animali

Dal punto di vista finanziario, la proposta prevede la costituzione di un Fondo per il soccorso degli animali finalizzato a sostenere le attività di prevenzione e a fornire le competenze e le risorse necessarie, in termini di personale impiegato e di strutture e

attrezzature. Nel dettaglio, il Fondo consentirà di promuovere campagne di prevenzione, offrire supporto alle procedure di ricollocamento gestite dagli enti di soccorso animali riconosciuti dallo Stato, garantire il collocamento degli animali vaganti, contribuire all'acquisto di attrezzature e strutture per gli enti di soccorso e sostenere la formazione e l'aggiornamento continuo dei loro collaboratori.

Si propone di finanziare il Fondo attraverso diverse fonti: con una quota della tassa sui cani, attraverso la totalità delle multe incassate per le contravvenzioni alla Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), alla Legge sulle epizootie (LFE) e alla Legge sui cani (LCani) da parte dell'UVC, nonché da eventuali devoluzioni da privati, da altri enti o da parte del Cantone. La proposta originaria prevedeva di devolvere al Fondo anche una parte degli incassi delle multe dai Comuni derivanti dalla Legge sui cani (LCani) e una parte delle multe incassate dall'UVC. Nell'ambito della consultazione i Comuni hanno chiesto di preservare i fondi a loro destinati. Per garantire una partecipazione anche del Cantone all'alimentazione del Fondo si propone pertanto di devolvere l'integralità delle multe incassate dall'UVC.

La scelta di destinare una quota della tassa sui cani al Fondo per il soccorso degli animali si basa su una considerazione pragmatica: attualmente, la maggior parte degli interventi coinvolge i cani, sia in termini quantitativi che di complessità.

3. Modifica della ripartizione e/o dell'importo della tassa sui cani

Per assicurare il finanziamento della presa a carico degli animali in generale, e dei cani in particolare, è necessario modificare la forchetta attualmente prevista per la tassa sui cani e la sua ripartizione tra il Cantone e i Comuni.

Con l'introduzione della Legge sui cani nel 2008, la precedente "imposta sui cani" è stata trasformata in una tassa finalizzata sostanzialmente alla gestione dei cani. Tuttavia, fin dagli esordi, come risulta dagli atti preparatori, questa tassa è stata concepita per finanziare dei corsi, sostenere le società per la protezione degli animali, l'UVC e i Comuni, contribuire ai costi di smaltimento delle carcasse e altre attività¹.

Questa interpretazione, che considera la tassa sui cani non una tassa ma piuttosto come un'imposta vincolata a specifiche finalità (*Kostenanlastungssteuer*²), è inoltre conforme alla giurisprudenza³.

¹ Messaggio n. 5847 del 10 ottobre 2006 concernente la nuova Legge cantonale sui cani pag. 3.

² L'imposta a destinazione vincolata è una Sondersteuer, «*welche einer bestimmten Gruppe von Pflichtigen auferlegt werden, weil diese Personen zu bestimmten Aufwendungen des Gemeinwesens eine nähere Beziehung haben als die Gesamtheit der Steuerpflichtigen. Kostenanlastungssteuern haben eine gewisse Verwandtschaft mit den Beiträgen, unterscheiden sich von diesen aber dadurch, dass kein dem Abgabepflichtigen zurechenbarer Sondervorteil vorliegen muss. Es genügt, dass die Aufwendungen des Gemeinwesens dem abgabepflichtigen Personenkreis eher anzulasten sind als der Allgemeinheit, weil diese Gruppe von den staatlichen Leistungen in der Regel mehr profitiert als andere oder weil sie – generell betrachtet – als hauptsächliche Verursacher der Aufwendungen des Gemeinwesens angesehen werden kann.*» (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, N 2670)

³ DTF 124 I 289 consid. 3b.

In Svizzera, tutti i Cantoni prelevano un'imposta sui cani⁴, tuttavia l'importo dell'imposta varia da un Cantone all'altro e, spesso, anche da Comune a Comune. In molti casi, il principio è ancorato nella legge cantonale, mentre la definizione e l'importo vengono delegati ai Comuni, che le disciplinano tramite un'ordinanza comunale.

In generale queste tasse si distinguono per le seguenti specificità:

1. **Importo della tassa:** l'ammontare varia notevolmente. Nelle aree urbane la tassa sui cani è generalmente più alta rispetto alle regioni rurali.
2. **Razza e dimensione del cane:** in alcuni Cantoni o Comuni, l'importo varia in base alla taglia o alla razza del cane. Ad esempio, le razze più grandi o considerate potenzialmente pericolose possono essere soggette ad una tassa più alta.
3. **Secondo cane:** spesso, la tassa aumenta per il secondo cane e per ogni cane aggiuntivo appartenente allo stesso nucleo familiare.
4. **Regolamenti speciali:** alcuni Comuni prevedono eccezioni o sconti, ad esempio per i cani da terapia, per i cani guida o per i cani anziani.

In Ticino, attualmente, i Comuni stabiliscono l'importo della tassa annuale tramite Ordinanza (art. 4 LCani). La normativa cantonale stabilisce una forchetta compresa tra 50 e 100 franchi, di cui 25 franchi vengono riversati al Cantone.

La media cantonale della tassa si assesta sui 71.50 franchi per cane. Tra i Comuni più popolosi, Lugano (che ospita una popolazione canina di 4'981 esemplari, pari al 15% del Cantone), Locarno (1'085 cani, 3%) e Mendrisio (1'484 cani, 5%) applicano una tassa di 75 franchi, mentre Bellinzona (3'955 cani, 11%) applica una tassa di 70 franchi. Nel complesso, 46 Comuni applicano una tassa di 75 franchi, 27 di 50 franchi, 13 di 100 franchi mentre gli altri applicano importi intermedi.

In consultazione sono state poste due varianti di modifica della tassa. La prima, emersa dal Gruppo di lavoro, prevedeva l'aumento della soglia minima a 75 franchi, lasciando il massimo a 100 franchi, con un riversamento di 40 franchi al Cantone e di 35 franchi a favore del Fondo per il soccorso degli animali. La seconda, detta "Variante", risultato del confronto all'interno della Piattaforma Cantoni-Comuni, prevedeva di aumentare la forchetta tra 100 e 150 franchi, con un riversamento di 40 franchi al Cantone e di 35 franchi a favore del Fondo per il soccorso degli animali.

La consultazione ha raccolto pareri divergenti: molti Comuni temevano una riduzione delle entrate e sottolineavano l'importanza di mantenere autonomia nella determinazione della tassa sui cani.

Di conseguenza la proposta di modifica ora formulata prevede di aumentare entrambi gli estremi della forchetta, portando il minimo a fr. 75 e il massimo a fr. 125, con un riversamento di fr. 40 al Cantone, per finanziare soprattutto l'Ente unico, oltre che le risorse interne, e di fr. 25 a favore del Fondo per il soccorso degli animali, che seppur parzialmente ridotto nella dotazione rispetto alla prima proposta, potrà comunque assolvere i principali compiti prefissati stralciando tuttavia dagli scopi il finanziamento di progetti di infrastrutture comunali e intercomunali e il finanziamento del corso di base per i nuovi detentori di cani (cfr. capitolo che segue).

⁴ Hundesteuer, Hundetaxe oder Gebühr.

L'obiettivo della modifica è duplice: garantire ai Comuni una copertura minima dei costi sostenuti assicurando il finanziamento necessario per la riorganizzazione del soccorso agli animali, e, al contempo, preservare l'autonomia dei Comuni nella determinazione della tassa per adattarla alle specificità locali e mantenere, per la maggior parte dei casi, le risorse attualmente incassate (al riguardo si veda anche il capitolo VI del presente messaggio).

IV. ALTRE PROPOSTE

1. Corso di base per la detenzione di cani

Nella seduta del 15 marzo 2021, il Gran Consiglio ha accolto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi riguardante due importanti proposte legislative: la mozione del 12 dicembre 2016 presentata da Nicola Pini, Giovanna Viscardi e cofirmatari "Migliori amici sempre: formazione obbligatoria e gratuita per detentori di cani" e l'iniziativa parlamentare dell'8 maggio 2018 presentata nella forma generica da Fabio Badasci e cofirmatari "Legge sui cani: adattiamo la legge al diritto federale superiore".

In linea con le indicazioni della Commissione, il Gran Consiglio ha invitato il Consiglio di Stato a "introdurre nella legislazione cantonale l'obbligo di seguire una formazione teorica per i proprietari di un primo cane attraverso un apposito corso proposto dalle cinofile o da istruttori cinofili riconosciuti entro sei mesi dalla sua acquisizione, così come per i già proprietari di cani se al momento dell'acquisto di un nuovo cane non ne possiedono uno da oltre dieci anni". Il Gran Consiglio ha inoltre condiviso l'invito al Governo ad "approfondire forme di finanziamento che permettano la gratuità della formazione teorica, attingendo dalla quota di ricavi che il Cantone percepisce dai Comuni in materia di tassa sui cani".

Il progetto di messaggio posto in consultazione prevedeva la gratuità del corso base per i partecipanti domiciliati in Ticino, finanziandolo tramite il Fondo per il soccorso degli animali. Dalla procedura di consultazione sono emerse opinioni contrastanti: da un lato, la gratuità è vista come un incentivo alla partecipazione, dall'altro si sostiene che un contributo economico possa conferire maggiore valore al corso stesso. In particolare, è emerso un chiaro dissenso da parte dei Comuni e delle associazioni cinofile riguardo alla gratuità del corso, motivo per cui si propone nel presente messaggio di attribuire il costo a carico dei partecipanti.

Per concretizzare la volontà del Gran Consiglio riguardo all'introduzione di un corso teorico di base per i detentori di un primo cane, sarà necessario modificare la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 come illustrato nel prosieguo nel presente messaggio.

2. Procedura di multa disciplinare semplificata

Tra le competenze comunali, il perseguimento delle infrazioni alla Legge sui cani comporta un grande dispendio di risorse. Per affrontare questa problematica, si è approfondita la possibilità di adottare una procedura di multa disciplinare, già utilizzata nell'ambito della Legge sulla caccia, per alleggerire le procedure contravvenzionali relative alla Legge sui cani.

La procedura semplificata agevolerebbe notevolmente i Comuni nel loro compito del perseguimento penale riducendo i costi e garantendo maggiore uniformità a livello cantonale e comunale. Grazie a un elenco predefinito di fattispecie penali con i relativi importi, organi come la Polizia comunale potrebbero agire direttamente sul posto una volta accertata la contravvenzione.

La procedura di multa disciplinare si presta in particolare alle contravvenzioni di lieve entità, accertate sul luogo dell'infrazione e che possono essere sanzionate senza ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di Stato disciplinerà le singole fattispecie penali e le rispettive multe in un nuovo Allegato al Regolamento sui cani. Tra le violazioni sanzionabili attraverso questa procedura, con multe tra 100 e 200 franchi, si potrebbero includere l'inadempimento degli obblighi di registrazione e notificazione dei cani, la mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga dei cani, il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio o ancora la mancata raccolta degli escrementi.

3. Qualità di accusatore privato dell'Ufficio del veterinario cantonale

L'iniziativa parlamentare del 18 giugno 2018 presentata nella forma generica da Sabrina Aldi e cofirmatarie "Aumentare l'efficacia del perseguimento penale nei confronti di chi commette reati contro gli animali" chiedeva un aggiornamento normativo affinché fosse garantita una maggiore tutela degli animali - soprattutto nei procedimenti penali avviati per reati commessi in violazione della legislazione sulla protezione degli animali - per rendere tali procedimenti maggiormente efficaci, ottenendo così un effetto deterrente oltre che punitivo.

Nella sua presa di posizione del 16 gennaio 2019, il Consiglio di Stato ha osservato che il conferimento di diritti di parte ad associazioni che si occupano della protezione di animali è contrario al diritto federale superiore e meglio al Codice di diritto processuale penale svizzero [CPP]. L'art. 104 cpv. 2 CPP prevede tuttavia che la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici. In tal senso, rifacendosi all'esempio del Canton Zurigo, il Consiglio di Stato aveva proposto di conferire al Veterinario cantonale la facoltà di costituirsi accusatore privato nell'ambito del perseguimento dei delitti della LPAn.

Il Governo ha inoltre osservato che la LPAn suddivide le infrazioni penali in delitti e contravvenzioni. In Ticino i delitti sono perseguiti dal Ministero pubblico, mentre le contravvenzioni dall'UVC. Nei procedimenti contravvenzionali il Veterinario cantonale emette un decreto d'accusa, ovvero una proposta di condanna, contro cui gli interessati possono fare opposizione di fronte alla Pretura penale. Attualmente, in materia di contravvenzioni, il Veterinario cantonale ha già diritti di parte dinanzi al Pretore penale. Con la facoltà di costituirsi accusatore privato, la competenza di intervenire nella procedura e al dibattimento da parte del Veterinario cantonale sarebbe estesa anche ai delitti, in modo da rendere il perseguimento penale più efficace.

Con rapporto del 4 ottobre 2021, la Commissione Giustizia e diritti ha proposto di adottare la soluzione indicata dal Consiglio di Stato, garantendo la piena partecipazione del Veterinario cantonale alla procedura quale accusatore privato, ed ha invitato il Governo ad

adottare le necessarie modifiche legislative. Le conclusioni del rapporto commissionale sono state accolte dal Gran Consiglio nella seduta del 18 ottobre 2021.

Si coglie quindi ora l'occasione per recepire le indicazioni parlamentari tramite le necessarie modifiche legislative.

V. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

1. Nuova Legge cantonale sulla protezione degli animali

Considerata l'ampiezza delle modifiche da apportare alla Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 (RL 482.100) si propone di procedere ad una revisione totale della stessa.

Innanzitutto, si modifica il titolo dell'atto normativo in *Legge cantonale sulla protezione degli animali* con l'introduzione dell'abbreviazione ufficiale LCPAn. È bene comunque rilevare che la legge cantonale può disciplinare unicamente aspetti sulle competenze e l'organizzazione. Nel merito, la protezione degli animali è in effetti disciplinata esaustivamente dalla relativa legge federale.

Autorità competenti (art. 1 – 4 LCPAn)

Le competenze rimangono invariate rispetto alla legge previgente. Le modifiche apportate sono solo di natura redazionale.

Delega di compiti a terzi (art. 5 LCPAn)

È necessaria l'introduzione di una base legale per delegare a terzi, in questo caso all'Ente unico o una SPA, l'esecuzione di alcuni compiti della legge. Si propone di inserire nella legge il principio generale, mentre le modalità di esecuzione (per es. contratto di prestazione) e ulteriori dettagli andranno disciplinati nel regolamento.

Collaborazione con terzi (art. 6 LCPAn)

È necessaria l'introduzione di una base legale che sancisca la collaborazione con l'Ente unico. Finora le autorità incaricate di applicare la legge potevano avvalersi della collaborazione delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dallo Stato alle condizioni stabilite dal regolamento. Con la revisione totale, le autorità incaricate potranno avvalersi della collaborazione di uno o più enti per il soccorso agli animali. Questa nozione comprenderà, come avviene attualmente, le SPA riconosciute dallo Stato, così come l'Ente unico da costituire.

Diritto di accesso (art. 7 LCPAn)

L'attuale articolo 7 capoverso 1 con la marginale *interventi* fa ancora riferimento alla vecchia Legge federale sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978, e al vecchio Codice di procedura penale ticinese. L'articolo deve pertanto essere riformulato.

Il diritto di accesso delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, già previsto nella previgente Legge federale sulla protezione degli animali, è rimasto invariato con la LPAn⁵.

⁵ Messaggio n. 02.092 concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali del 9 dicembre 2002 p. 609, in FF 2003 580 segg.

Secondo l'articolo 39 LPAn le autorità veterinarie sono infatti autorizzate ad accedere ad immobili o locali in cui è possibile che siano tenuti animali. In base ad una ponderazione degli interessi, il legislatore ha dunque adottato una base legale che consente di limitare i diritti costituzionali di privati cittadini, consentendo l'accesso a spazi privati per assicurare i controlli e l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali, senza bisogno di un'autorizzazione giudiziaria⁶. Tuttavia, l'articolo 39 LPAn non fornisce una base legale che autorizzi l'uso di mezzi coercitivi da parte delle autorità amministrative per far valere il loro diritto di accesso. È tuttavia permesso, o richiesto, che le autorità ricorrano al supporto della polizia⁷.

Con il capoverso 2 della legge cantonale si estende il diritto di accesso a terzi che collaborano nell'applicazione della legge sulla protezione degli animali, purché agiscano su mandato delle autorità cantonali.

Obbligo di collaborazione (art. 8 LCPAn)

Per garantire la collaborazione tra le autorità incaricate e terzi, vale a dire i detentori di animali e coloro che accudiscono un animale, viene espressamente indicato nella legge l'obbligo di collaborare con le autorità, rispettivamente l'obbligo di fornire le informazioni e i documenti di cui necessitano le autorità. Si tratta di un dovere di collaborazione accresciuto rispetto all'obbligo di cooperazione previsto nella Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm). In caso di non ottemperanza potrà essere inflitta una multa disciplinare fino a fr. 1'000.

Fondo per il soccorso degli animali (art. 9 LCPAn)

È necessaria l'introduzione di una base legale che permetta di costituire il Fondo per il soccorso degli animali, stabilendo pure gli elementi del suo finanziamento. Nel regolamento, sarà necessario definire le modalità e la gestione del fondo. La lista degli scopi del fondo non è esaustiva, per cui non è escluso che possa essere utilizzato anche a favore di altri scopi legati alla gestione di cani o animali in generale.

Emolumenti (art. 10 LCPAn)

I margini generali per gli emolumenti ricossi dall'UVC vengono aumentati a fr. 100 – fr. 2'000, adattando la legge a quanto già indicato nel Decreto esecutivo concernente le tariffe applicate dall'Ufficio del veterinario cantonale del 5 aprile 2011.

Disposizioni penali (art. 11 LCPAn)

L'articolo attualmente in vigore fa ancora riferimento alla previgente legge federale. Si propone una chiara distinzione delle competenze per il perseguimento penale, attribuendo la competenza per il reato di maltrattamento (art. 26 LPAn) al Ministero pubblico, mentre le restanti contravvenzioni verranno evase dall'autorità cantonale competente.

Il capoverso 3 stabilisce una delle modalità di finanziamento del Fondo per il soccorso degli animali.

⁶ GAAC 70.46 n. 3.4.2.1; Goetschel/Ferrari, GAL Tierleitfaden 1.1. für Schweizer Vollzugsbehörden, 2018, pag. 30.

⁷ Zutrittsrecht der Kontrollorgane im Bereich der Tierschutz- und Tierseuchengesetzgebung, Gutachten des Bundesamtes für Veterinärwesen, Oktober 2009 pag. 13.

Qualità di parte nei procedimenti penali per infrazione alla LPAn (art. 12 LCPAn)

Secondo l'articolo 104 capoverso 2 CPP la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici. Con il nuovo articolo 12 si vuole conferire pieni diritti di parte, quale accusatore privato, all'UVC nei procedimenti penali per le infrazioni di cui all'articolo 26 LPAn.

Come indicato nel rapporto della Commissione Giustizia e diritti del 4 ottobre 2021 il Veterinario cantonale avrà pertanto la possibilità di costituirsi accusatore privato nelle procedure penali riguardanti il maltrattamento di animali.

Obbligo di segnalazione da parte dell'autorità di perseguimento penale e delle autorità giudiziarie (art. 13 LCPAn)

Al fine di garantire il suo ruolo come accusatore privato nell'ambito delle procedure penali in materia di infrazioni alla LPAn, è necessario che il Ministero pubblico notifichi senza indugio l'esistenza di un procedimento penale.

È inoltre fondamentale che l'UVC sia debitamente informato riguardo alle sentenze emesse, come ad esempio i decreti d'accusa oppure i decreti di abbandono, per poter valutare eventuali opposizioni, reclami o appelli.

2. Legge sui cani del 19 febbraio 2008 (RL 482.300)

Si introduce l'abbreviazione ufficiale LCani, attualmente già in uso.

Delega di compiti a terzi (art. 1a LCani)

È necessaria l'introduzione di una base legale per delegare a terzi, in questo caso l'Ente unico o una SPA, l'esecuzione di alcuni compiti previsti nella legge. Si propone di inserire nella legge il principio generale, mentre le modalità di esecuzione saranno precisate nel regolamento, quali ad esempio il contratto di prestazione.

Tassa sui cani (art. 4 e 4a LCani)

Come illustrato precedentemente, per assicurare il finanziamento della presa a carico degli animali in generale e dei cani in particolare, è necessario modificare la forchetta dell'importo della tassa sui cani e la relativa ripartizione tra il Cantone e i Comuni, e introdurre nuovi articoli che stabiliscano le modalità di finanziamento del Fondo per il soccorso degli animali.

Obblighi del detentore (art. 7 LCani)

In conformità alla Legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn) viene utilizzato il termine di "detentore", sebbene la LPAn stessa non preveda alcuna definizione ufficiale, limitandosi unicamente a distinguere tra il detentore e la persona che accudisce animali. Secondo la giurisprudenza, il detentore di un animale è colui che esercita il potere effettivo di disporre dell'animale nel proprio interesse e non solo temporaneamente. Il detentore deve avere una relazione effettiva con l'animale che lo legittima in merito alla possibilità di decidere sull'accudimento, la cura, l'impiego e la vigilanza, anche se ha temporaneamente affidato la sorveglianza dell'animale a un

ausiliario. L'interesse economico permanente o l'utilità, anche solo di natura ideale, sono decisivi per distinguere il detentore dell'animale dalla persona ausiliaria⁸.

Il nuovo articolo 7 capoverso 5 LCani prevede l'obbligo della conduzione singola per i cani delle razze soggette a restrizioni e i loro incroci, obbligo attualmente già in vigore e sancito dall'articolo 8 del Regolamento sui cani. Vista l'importanza della disposizione e l'analogia con gli altri obblighi del detentore, è opportuno e corretto spostare questa norma nella legge. Nel Regolamento verranno invece elencate le eccezioni a questo obbligo.

Corso di base per la detenzione di cani (art. 11a LCani)

L'introduzione di un corso di base obbligatorio per la detenzione di cani di tutte le razze - per i futuri detentori - implica l'inserimento di una nuova base legale nella LCani. Come già esposto, il corso di base sarà obbligatorio per i futuri detentori di cani o persone che non detengono cani da più di 10 anni e dovrà essere concluso prima dell'entrata in possesso del cane.

Come suggerito nella mozione del 12 dicembre 2016 presentata da Nicola Pini, Giovanna Viscardi e cofirmatari, sarebbe opportuno avvalersi della collaborazione del Centro professionale sociosanitario di Locarno (CPS), già attivo nell'offerta formativa per assistenti di studio veterinario, guardiani di animali e allevatori o gestori di pensioni per animali da compagnia. In aggiunta, nel 2019 è stata inaugurata la formazione con diploma cantonale di istruttore cinofilo cantonale, il cui profilo prevede requisiti compatibili con la tenuta dei corsi teorici obbligatori per i futuri detentori di cani.

Il progetto di messaggio sottoposto a consultazione prevedeva di destinare parte del Fondo per il soccorso degli animali alla copertura totale dei costi del corso di base, garantendone così la gratuità. Inoltre, si proponeva di attribuire la gestione e l'organizzazione dei corsi al CPS.

I risultati della consultazione hanno confermato il consenso generale sull'introduzione di un corso di base destinato ai nuovi detentori di cani. Tuttavia, la maggior parte dei Comuni e degli enti cinofili consultati si è espressa contrariamente alla gratuità del corso, motivando tale posizione con ragioni specifiche. È inoltre emersa la proposta di evitare la centralizzazione di tale formazione presso un ente cantonale, favorendo invece un modello più decentralizzato.

Alla luce delle posizioni emerse durante la consultazione, si propone di attribuire al CPS il compito di organizzare la formazione destinata agli istruttori cinofili, i quali saranno incaricati di offrire il corso base ai futuri detentori di cani. Inoltre come indicato precedentemente il costo del corso sarà a carico dei partecipanti. Dopo questa formazione, gli istruttori cinofili saranno autorizzati dall'UVC a tenere il corso di base.

Gli aspetti di dettaglio relativi al corso obbligatorio verranno precisati dal regolamento e dalla direttiva. Lo scopo del corso, di una durata complessiva di 6 ore e organizzato nelle varie regioni, è sensibilizzare i partecipanti in merito alle norme sulla protezione degli animali, la salute e la sicurezza pubblica. Il corso fornirà le conoscenze teoriche negli

⁸ DTF 115 II 237 consid. 2c; 110 II 136 consid. 1; 104 II 23 consid. 2a; STF 6B_963/2018 del 23 agosto 2018 consid. 2.3.1.

ambiti dell'educazione civica, dell'etologia del cane, degli aspetti igienico sanitari, della prevenzione di incidenti e delle normative federali e cantonali vigenti in materia di protezione di animali, epizoozie (tra cui i requisiti di importazione), e della Legge sui cani. Il corso sarà rivolto alle persone di almeno 16 anni, poiché la Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE) prevede che solo le persone di età superiore ai 16 anni possano essere registrate nella banca dati sui cani con il ruolo di "detentore". Per i più giovani, viene registrato il rappresentante legale (art. 16 OFE), di conseguenza, per una futura detenzione di un cane da parte di un minore sotto i 16 anni, l'obbligo di frequentare il corso incomberà al rappresentante legale. Al compimento dei 16 anni, frequentando il corso base, il minore potrà divenire formalmente il detentore del cane.

Il controllo dell'obbligo di frequentazione del corso teorico potrà facilmente essere effettuato dal Comune di domicilio del detentore. Già ora, infatti, per la registrazione alla banca dati sui cani (AMICUS) è necessario presentare una domanda al Comune di domicilio. Con l'entrata in vigore dell'obbligo, al momento della richiesta il detentore dovrà anche fornire la prova di aver completato il corso di base, esibendo l'attestato di frequenza. L'assoggettamento di una persona all'obbligo di frequentazione del corso è verificabile attraverso la banca dati sui cani (AMICUS), che rappresenta l'unico registro per appurare l'effettiva detenzione di cani in passato.

Questa procedura risulta coerente e complementare a quella per i detentori di cani di razze soggette a restrizioni e loro incroci, per la quale la domanda di autorizzazione, da inoltrare al proprio Comune di domicilio, deve essere corredata dall'estratto del casellario giudiziale e dall'attestato di frequenza del corso di base per la detenzione di cani.

Corso d'istruzione e test attitudinali per l'ottenimento dell'attestato di capacità (art. 12 e 13 LCani)

La modifica di questi articoli non comporta alcun cambiamento rispetto allo svolgimento dell'attuale corso d'istruzione e dei test attitudinali per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni e i loro incroci. Lo scopo della modifica è correggere alcune imprecisioni redazionali e semplificare la lettura e la comprensione di questi due articoli.

Inoltre, le misure previste in caso di mancato superamento dei test attitudinali, o in caso di mancato ottenimento dell'attestato di capacità, sono innalzate a rango di legge. Ricordiamo che le misure di cui all'articolo 13 capoverso 1^{ter} possono essere cumulate per garantire una tenuta in sicurezza dell'animale. Infine, si precisa che i corsi d'istruzione possono essere offerti solo da istruttori cinofili autorizzati dall'Ufficio del veterinario cantonale con le modalità che verranno esposte da direttive dipartimentali.

Perizie (art. 17 cpv. 2bis LCani)

Il nuovo articolo 17 capoverso 2bis LCani prevede la possibilità per l'Ufficio del veterinario cantonale di esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionale alle spese previste per la perizia. Questa modifica è necessaria per risolvere le difficoltà di incasso da parte dei periti, difficoltà che si sono verificate con una certa frequenza in passato.

Misure di polizia e diritto di accesso (art. 18 LCani)

Si propone l'introduzione del diritto di accesso, come già previsto dall'articolo 39 LPAn, per effettuare i controlli e gli interventi finalizzati a garantire una tenuta conforme in ottica della sicurezza pubblica. Si rinvia a quanto espresso in relazione all'articolo 7 LCPAn.

Collaborazione con terzi (art. 19 LCani)

Si rende necessaria l'introduzione di una base legale che permetta la collaborazione con l'Ente unico. L'articolo comprenderà, come sinora, le SPA riconosciute dallo Stato, così come l'Ente unico da costituire.

Oltre a ciò, si propone di estendere la facoltà di collaborazione a tutti i veterinari in possesso del libero esercizio attivi nel Canton Ticino. Attualmente, questo diritto è limitato ai veterinari ufficiali, ma in Ticino ci sono pochi professionisti in possesso di questa formazione, per lo più già collaboratori dell'Ufficio del veterinario cantonale. Questa modifica si impone per rendere più efficace la possibilità di collaborazione con terzi.

Disposizioni penali e multe disciplinari (art. 21 e 22 LCani)

Il 18 marzo 2016, l'Assemblea federale ha adottato la revisione totale della Legge sulle multe disciplinari (LMD), con l'obiettivo di ampliare il campo di applicazione della procedura semplificata di multa disciplinare, per poter sanzionare anche violazioni ad altre leggi che prevedono contravvenzioni di lieve entità - oltre a quelle sulla circolazione stradale e sugli stupefacenti⁹ - in maniera semplice, rapida e uniforme, grazie all'accertamento e alla sanzione sul posto.

La procedura di multa disciplinare prevede che l'interessato, fermato al momento della commissione della contravvenzione, possa pagare la multa immediatamente o entro il termine di 30 giorni (termine di riflessione; art. 6 cpv. 1 LMD). In caso di immediato pagamento della multa non si procede all'identificazione e viene rilasciata una ricevuta senza che venga menzionato il suo nome (art. 6 cpv. 2 LMD). Se invece la multa non viene pagata subito, o in caso di opposizione alla procedura di multa disciplinare, occorre fornire i dati personali. In tal caso, viene rilasciato un modulo in merito al termine di riflessione di 30 giorni, con la cedola di versamento (art. 6 cpv. 3 LMD). Il rappresentante dell'organo competente conserva una copia del modulo. Se la multa viene pagata entro il termine prescritto, la copia del modulo viene distrutta (art. 6 cpv. 3 LMD). In caso contrario, viene applicata la procedura penale ordinaria (art. 6 cpv. 4 LMD) che, per le contravvenzioni perseguite dai Comuni, è la procedura prevista dagli artt. 145-150 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC). La procedura della multa disciplinare, semplice e senza formalità, è considerata cresciuta in giudicato con il pagamento della multa (art. 11 LMD). Inoltre, non vengono rimosse spese (art. 12 LMD). Per quanto concerne l'ammontare della multa, l'importo massimo è pari a 300 franchi (art. 1 cpv. 4 LMD).

Come precisato in seguito, i Cantoni possono applicare la procedura della multa disciplinare a contravvenzioni cantonali o comunali, come nel caso delle infrazioni alla Legge sui cani. Il Consiglio di Stato determinerà le contravvenzioni sottoposte alla procedura della multa disciplinare e gli importi delle multe, che verranno elencate in un allegato del Regolamento sui cani (cfr. esempi nella parte generale, al cap. IV.2).

Per quanto riguarda la riscossione delle multe disciplinari, il Comune dovrà stabilire la competenza tramite Ordinanza comunale. Le persone indicate potranno riscuotere le multe soltanto nell'ambito della loro funzione ufficiale. Per tale ragione, l'articolo 2 capoverso 3 LMD indica che il rappresentante dell'organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi all'imputato.

⁹ Messaggio concernente la Legge sulle multe disciplinari del 17 dicembre 2014, FF 2015 869

La procedura è regolata dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari, dagli articoli 6 e seguenti, a cui si fa integralmente rinvio.

3. Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie del 3 giugno 1969 (legge sulle epizootie)

Il titolo attuale *Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie (legge sulle epizootie)* viene sostituito con *Legge cantonale sulle epizootie (LCEp)*.

A titolo preliminare, si segnala che con il presente messaggio si rinuncia a procedere a una revisione globale della legge, in quanto il tema non è strettamente legato al soccorso agli animali. Tuttavia, una modifica generale sarebbe comunque opportuna, poiché la legge risale al 1969 ed è stata aggiornata solo puntualmente. Si prevede di affrontare tale revisione in un secondo momento.

Scopo (art. 1)

Si modifica lo scopo della legge in quanto la norma attualmente in vigore fa riferimento all'ordinanza federale previgente.

Dipartimento e delega di compiti a terzi (art. 2 cpv. 2)

È necessaria l'introduzione di una base legale per delegare a terzi, in questo caso l'Ente unico, l'esecuzione di alcuni compiti della legge. Si propone di inserire nella legge il principio generale, mentre le modalità di esecuzione - per esempio tramite contratto di prestazione - verranno precisate nel regolamento.

Collaborazione con terzi (art. 4)

È necessaria l'introduzione di una base legale che consenta la collaborazione con l'Ente unico. Questa nozione comprenderà, come sinora, le SPA riconosciute dallo Stato, così come l'Ente unico da costituire. Inoltre, viene abrogata la lettera c che prevede la collaborazione con gli ispettori del bestiame, poiché questa figura professionale non esiste più.

Diritto di accesso (art. 4a)

Si propone l'introduzione del diritto di accesso come già previsto dall'articolo 8 LFE, che permette di effettuare i controlli necessari per l'esecuzione della legge con lo scopo di garantire una tenuta conforme alla lotta contro le epizootie. Si rinvia a quanto espresso all'articolo 7 LCPAn, poiché la norma nella LPAn corrisponde esattamente all'articolo 8 LFE.

Disposizioni penali (art. 24)

Considerata la materia altamente specifica, che richiede conoscenze tecniche particolari, si propone che il Dipartimento persegua anche le contravvenzioni ai sensi dell'articolo 47 LFE, mentre i casi gravi continueranno a essere perseguiti e giudicati dall'autorità giudiziaria competente. Il capoverso 4 introduce la base legale che consente di devolvere le multe incassate al Fondo per il soccorso degli animali.

VI. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

L'aumento della tassa cani e la devoluzione degli incassi delle multe in ambito di protezione degli animali, lotta alle epizoozie e legge sui cani, permetteranno di costituire il Fondo per il soccorso degli animali, di finanziare l'Ente unico e di rafforzare il coordinamento tra gli attori coinvolti nel soccorso agli animali.

Per quanto riguarda la tassa sui cani, questa è fissata dal Comune secondo una forchetta stabilita nella Legge sui cani ed è ripartita tra Comune e Cantone. Il Cantone incassa ad oggi la quota di 25 franchi, mentre al Comune spetta la quota che varia da 25 a 75 franchi in base a quanto previsto nelle ordinanze comunali. La quota a favore del Cantone incassata nel 2023 ammontava a 827'645 franchi. L'incremento del prelievo cantonale da 25 a 40 franchi genererà un flusso finanziario aggiuntivo di circa 500'000 franchi. Questi fondi saranno destinati al finanziamento dell'Ente unico, con l'obiettivo di garantire un intervento più efficace e professionale nelle attività di soccorso agli animali, compresi il coordinamento e il servizio di picchetto. Inoltre, permetteranno di finanziare l'assunzione di due nuove figure all'UVC. I costi dell'Ente unico che il Cantone dovrà finanziare sono soprattutto legati alla prontezza d'intervento per gli animali vaganti e al picchetto sulle 24 ore su 24 di personale specializzato nel soccorso agli animali.

La nuova ripartizione della tassa cani prevede inoltre di destinare una quota di 25 franchi al Fondo per il soccorso degli animali, originando un introito di circa 850'000 franchi annuali. La costituzione del Fondo per il soccorso degli animali permetterà di sostenere le attività di prevenzione, fornire le necessarie competenze al personale impiegato e le risorse, quali strutture e attrezzature, per l'Ente unico.

Dall'analisi della situazione attuale è emerso inoltre che nel 2023 i Comuni hanno incassato complessivamente 1'500'000 franchi. Il modello proposto non impedisce ai Comuni di raggiungere lo stesso incasso complessivo, e comporta una riduzione della quota destinata al Comune solo in 11 Comuni su 106 (ovvero per i Comuni che attualmente impongono il valore massimo consentito dalla Legge).

VII. RELAZIONE CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO

Queste proposte si inseriscono nei tre assi strategici del Programma di legislatura 2023-2027.

Nell'asse strategico n. 1 "Relazioni con la cittadinanza e le istituzioni", è previsto un ri-orientamento delle politiche dell'Amministrazione cantonale (AC) verso la sostenibilità, oltre alla promozione di una migliore collaborazione tra Cantone e Comuni, fornendo a questi ultimi nuovi strumenti e procedure per migliorare qualità, efficacia, efficienza e sostenibilità (obiettivo 7).

Nell'asse strategico n. 2 "Sviluppo e attrattiva del Cantone Ticino", sono pianificate azioni volte a intervenire con lungimiranza per proteggere il territorio, non solo dai rischi legati ai cambiamenti climatici, ma anche in relazione all'evoluzione del rapporto tra società e animali.

Nell'asse strategico n. 3 "Qualità di vita", si punta a rafforzare la promozione della salute, la prevenzione e la protezione dalle malattie, promuovendo al contempo una maggiore coesione sociale, inclusione e accessibilità.

Le modifiche proposte sono inoltre coerenti con quanto delineato nel documento strategico "Prospettiva 2040", in particolare nel capitolo dedicato al benessere e alle relative leve d'azione. Il concetto di One Health, che riconosce la stretta interconnessione tra salute e benessere degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente, sottolinea infatti come vivere in un ambiente adeguato permette di soddisfare i bisogni di sicurezza, appartenenza, stima e autorealizzazione, contribuendo in modo significativo alla qualità complessiva della vita.

VIII. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

La presente proposta non prevede modifiche delle competenze attribuite agli Enti locali dall'attuale normativa in ambito di interventi che riguardano animali (vedi cap. II.2).

La costituzione di un **Ente unico** in grado di farsi carico degli aspetti organizzativi e logistici degli interventi che coinvolgono animali, in modo strutturato e maggiormente professionale, costituirebbe un sostegno evidente per i Comuni, nell'esecuzione delle proprie competenze. Attualmente, infatti, ogni Comune si organizza in modo indipendente, con il supporto, talvolta, di SPA riconosciute dallo Stato (per competenza territoriale o per contratto di prestazione), altre volte con il supporto di altri enti non professionali (associazioni amatoriali) o attivandosi direttamente. Spesso questo tipo di soluzioni non rispondono ai requisiti minimi per le attività professionali (es. obbligo di autorizzazione cantonale e di formazione del personale) e comportano un grande dispendio di risorse non essendo queste azioni coordinate ma impostate su soluzioni ad hoc per ogni intervento, con conseguente aumento del rischio di *malpractice* e di errori, anche legati alle competenze del personale attualmente impiegato. La modalità di collaborazione dei singoli Comuni con l'Ente unico (contratto di prestazione, contratto collettivo, ecc.) verrà approfondita una volta approvate le modifiche alle normative.

L'inserimento della **procedura disciplinare semplificata** per le infrazioni alla Legge sui cani (es. conduzione del cane senza guinzaglio e/o senza museruola) snellisce sensibilmente le procedure di multa, attualmente molto onerose per le autorità comunali. Si prevede in questo senso una maggiore capacità di intervento e una maggiore incisività da parte di queste ultime.

La costituzione del **Fondo per il soccorso degli animali**, in parte finanziato da una quota della tassa sui cani, consente il mantenimento delle risorse incassate nel complesso dai Comuni.

Altre modifiche qui descritte, quali l'introduzione del **corso base** obbligatorio per futuri detentori di cani, o la possibilità da parte dell'UVC di costituirsi **accusatore privato** con pieni diritti di parte nei procedimenti penali riguardanti la LPAn, non comportano conseguenze dirette per i Comuni.

IX. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Queste proposte sono compatibili con le leggi federali e cantonali.

In particolare si rileva che l'applicazione della Legge sulle multe disciplinari non è limitata alle leggi federali previste dai suoi Allegati 1 e 2. Il relativo Messaggio precisa infatti esplicitamente che i Cantoni sono liberi di applicare la procedura di multa disciplinare a contravvenzioni cantonali o comunali. A tale proposito non è necessario che la legge preveda un'autorizzazione esplicita¹⁰.

X. CONSEGUENZE AMBIENTALI

Non sono previste conseguenze ambientali dirette.

XI. CONCLUSIONI

Le modifiche legislative proposte mirano a garantire che le risorse, l'organizzazione e le procedure necessarie per un intervento efficace nell'ambito del soccorso agli animali siano adeguate, sempre disponibili e ben coordinate. L'approvazione di queste modifiche non solo contribuirà a migliorare il benessere degli animali, ma rafforzerà anche la salute pubblica e la sicurezza della nostra comunità. Lo scopo è quello di rispondere tempestivamente ai bisogni in continua evoluzione garantendo la prontezza e al contempo le competenze necessarie a garantire la sicurezza pubblica.

Per le considerazioni che precedono, vi invitiamo a voler approvare i disegni di legge allegati.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

¹⁰ Messaggio concernente la Legge sulle multe disciplinari del 17 dicembre 2014, FF 2015 884.

Messaggio n. 8534 del 22 gennaio 2025

Disegno di

**Legge cantonale
sulla protezione degli animali
(LCPAn)
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn) e le relative ordinanze,
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8534 del 22 gennaio 2025,

decreta:

Autorità competenti

a) Dipartimento

Art. 1

¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull'applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn).

²Sentito il preavviso della Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali, il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.

b) Ufficio del veterinario cantonale

Art. 2

L'Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la LPAn e la presente legge attribuiscono all'autorità cantonale, a meno che la presente legge o il relativo regolamento dispongano diversamente.

c) Autorità comunali

Art. 3

¹Le autorità comunali collaborano con le autorità cantonali per l'esecuzione della LPAn. Esse vigilano sull'osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle autorità cantonali competenti.

²Oltre a quanto previsto al capoverso 1, le autorità comunali provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone.

d) Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

Art. 4

¹È istituita una Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (CCEA) quale organo consultivo dell'autorità competente in materia di esperimenti sugli animali.

²Il Consiglio di Stato nomina i membri della CCEA, ne stabilisce la competenza e il funzionamento.

Delega di compiti a terzi

Art. 5

¹Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l'adempimento di compiti derivanti dalla LPAn.

²Ne definisce la modalità di finanziamento.

Collaborazione con terzi

Art. 6

Nell'esercizio delle competenze loro attribuite le autorità competenti possono avvalersi segnatamente della collaborazione:

- a) di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
- b) degli agenti di Polizia cantonale o comunale;
- c) dei veterinari e dei controllori delle carni;
- d) dei funzionari dell'Ufficio della caccia e della pesca;
- e) di periti esterni.

Diritto di accesso

Art. 7

¹Le autorità incaricate hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

²Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell'esecuzione della LPAn.

Obbligo di collaborazione

Art. 8

¹I detentori degli animali, nonché le persone che accudiscono animali, hanno l'obbligo di collaborare e di fornire le informazioni e i documenti di cui necessitano le autorità incaricate dell'esecuzione della LPAn.

²Chi non ottempera a questo obbligo può essere punito con la multa disciplinare fino a 1'000 franchi.

Fondo per il soccorso degli animali

Art. 9

¹È costituito un Fondo per il soccorso degli animali avente in particolare i seguenti scopi:

- a) sostenere campagne di prevenzione;
- b) fornire sostegno alle procedure di ricollocamento agli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
- c) garantire la possibilità di collocamento degli animali vaganti presso gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
- d) contribuire all'acquisto delle attrezzature e strutture degli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
- e) contribuire alla formazione e alla formazione continua dei collaboratori degli enti per il soccorso agli animali.

²Il Fondo per il soccorso degli animali è alimentato mediante:

- a) il gettito della tassa sui cani secondo l'articolo 4a lettera b della legge sui cani del 19 febbraio 2008 (LCani);
- b) le multe incassate emanate in base alle contravvenzioni alla LPAn, alla legge sulle epizootie del 1° luglio 1966 (LFE) e alla LCani;
- c) le eventuali devoluzioni da privati o altri enti;

d) le eventuali devoluzioni del Cantone.

³Il Consiglio di Stato definisce la modalità e la gestione del Fondo per il soccorso degli animali.

Emolumenti

Art. 10

¹Le autorizzazioni, le decisioni e i controlli che hanno dato luogo a contestazioni, sono soggetti al pagamento di un emolumento variabile da 100 franchi a 2'000 franchi.

²Nel determinare l'ammontare degli emolumenti si terrà in particolare in considerazione le spese cagionate, la complessità e l'importanza del caso.

Disposizioni penali

Art. 11

¹I reati di cui all'articolo 26 LPAn sono perseguiti dall'autorità giudiziaria competente in virtù della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG).

²I reati di cui all'articolo 27 e 28 LPAn e le infrazioni alla presente legge sono perseguiti dall'autorità cantonale competente.

³L'importo delle multe incassate secondo il capoverso 2 è devoluto al Fondo per il soccorso degli animali.

Qualità di parte nei procedimenti penali per infrazione alla LPAn

Art. 12

Nei procedimenti penali per le infrazioni di cui all'articolo 26 LPAn, l'autorità cantonale competente ha pieno diritto di parte ai sensi dell'articolo 104 capoverso 2 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP).

Obbligo di segnalazione da parte dell'autorità di perseguimento penale e delle autorità giudiziarie

Art. 13

¹L'autorità di perseguimento penale notifica all'autorità cantonale competente al più presto, ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale per infrazione alla LPAn.

²L'autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie comunicano all'autorità competente le sentenze, i decreti di accusa e i decreti di abbandono in caso di procedimenti penali per infrazione alla LPAn.

Abrogazione

Art. 14

La legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 15

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Messaggio n. 8534 del 22 gennaio 2025

Disegno di

**Legge
sui cani**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8534 del 22 gennaio 2025,

decreta:

I

La legge sui cani del 19 febbraio 2008 è modificata come segue:

Abbreviazione del titolo

LCani

Delega di compiti a terzi

Art. 1a

¹Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l'adempimento di compiti derivanti dalla presente legge.

²Esso ne definisce la modalità di finanziamento.

Tassa sui cani

Art. 4 cpv. 1, 2 e 3

¹I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

²La tassa è stabilita dal Comune di domicilio del detentore del cane tra un importo minimo di 75 franchi ed un importo massimo di 125 franchi.

³Il Comune è competente per il prelievo della tassa.

Devoluzione

Art. 4a

Il gettito della tassa sui cani è così devoluto:

a) 25 franchi al Fondo per il soccorso degli animali;

b) 40 franchi allo Stato;

c) la quota rimanente, compresa tra 10 e 60 franchi, al Comune.

Art. 7 cpv. 2, 3, 4, 5 e 6

²Il detentore deve adottare le precauzioni necessarie affinché il cane non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

³La fuga di un cane deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

⁴Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti da museruola.

⁵Nella aree accessibili al pubblico, i cani di cui all'articolo 14 possono essere condotti soltanto individualmente.

⁶Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità.

Capitolo secondo Formazione obbligatoria

Sezione 1 Formazione obbligatoria per la detenzione di cani in generale

Corso di base per la detenzione di cani

Art. 11a

¹Prima di acquistare o entrare in possesso di un cane, i futuri detentori di cani devono frequentare il corso di base per la detenzione di cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni.

²Il costo per il corso di base per la detenzione di cani è a carico del partecipante.

Sezione 2 Formazione obbligatoria per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni

Corso d'istruzione

Art. 12

¹I detentori di cani di cui all'articolo 14 devono frequentare con il proprio cane un corso d'istruzione riconosciuto dal Cantone, tenuto da un istruttore cinofilo autorizzato, pena la possibilità di revoca dell'autorizzazione di detenzione.

²Il costo per il corso d'istruzione è a carico del partecipante.

³Il Consiglio di Stato:

- a) fissa le condizioni per le quali il detentore è tenuto a partecipare al corso d'istruzione;
- b) stabilisce i requisiti concernenti i corsi d'istruzione e gli istruttori cinofili;
- c) può delegare il compito di organizzare i corsi d'istruzione e di rilasciare l'attestato di partecipazione a persone o enti riconosciuti del settore cinofilo.

Test attitudinali e attestato di capacità

Art. 13 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 2

¹I detentori di cani di cui all'articolo 14 devono superare due test attitudinali per ottenere l'attestato di capacità, pena la possibilità di revoca dell'autorizzazione di detenzione.

^{1bis}A chi non supera un test attitudinale o lo supera con lacune possono essere imposte le misure di polizia secondo l'articolo 18.

^{1ter}A chi non ottiene l'attestato di capacità possono essere imposte:

- a) la perizia secondo l'articolo 17;
- b) le misure di polizia secondo l'articolo 18;
- c) l'obbligo di frequentare un nuovo corso d'istruzione;
- d) l'obbligo di sottoporsi a un nuovo test attitudinale entro sei mesi dal mancato conseguimento dell'attestato di capacità.

²I costi delle misure secondo il capoverso 1^{bis} e 1^{ter} sono a carico del detentore.

Art. 17 cpv. 1, 2 e 2^{bis}

¹L'autorità competente può ordinare una perizia per valutare la pericolosità del cane e le attitudini del detentore al fine di adottare le relative misure.

²I costi della perizia sono a carico del detentore.

^{2bis}Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

Misure di polizia e diritto di accesso

Art. 18

¹L'autorità competente può stabilire nei confronti di detentori di cani pericolosi:

- a) l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;
- b) l'obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;
- c) la visita veterinaria;
- d) l'obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;
- e) il sequestro temporaneo degli animali;
- f) la confisca degli animali;
- g) l'eutanasia degli animali;
- h) il divieto di tenuta di animali;
- i) eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.

²L'autorità competente ha accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

³Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell'esecuzione della presente legge.

⁴I costi delle misure adottate sono a carico del detentore. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

Collaborazione con terzi

Art. 19

¹Per la messa in atto delle misure di polizia l'autorità competente può avvalersi della collaborazione dei Comuni.

²L'autorità competente e i Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari e di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.

Disposizioni penali

Art. 21 cpv. 1, 2, 3 e 3^{bis}

¹Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punito con una multa fino a 20'000 franchi.

²Le contravvenzioni di cui agli articoli 2, 5, 7 capoversi 2–5, 10 capoverso 2, 11 e 11a sono perseguite e giudicate dai Comuni.

³Le altre contravvenzioni sono perseguite e giudicate dall'autorità cantonale competente.

^{3bis}L'importo delle multe incassate secondo il capoverso 3 è devoluto al Fondo per il soccorso degli animali.

Multe disciplinari

Art. 22

¹Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e ne stabilisce l'importo.

²Le multe disciplinari sono riscosse dall'autorità competente per il perseguimento penale.

³Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Messaggio n. 8534 del 22 gennaio 2025

Disegno di

**Legge
cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie
(legge sulle epizoozie)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8534 del 22 gennaio 2025,

decreta:

I

La legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969 (legge sulle epizoozie) è modificata come segue:

Titolo

Legge cantonale sulle epizoozie (LCEp)

Ingresso

vista la legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE) e le relative ordinanze;
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 1548 dell'11 ottobre 1968,

Scopo

Art. 1

La presente legge disciplina l'applicazione della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE), nonché delle relative ordinanze.

Autorità e organi competenti

1. Dipartimento e delega di compiti a terzi

Art. 2 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l'adempimento di compiti derivanti dalla LFE e ne definisce la modalità di finanziamento.

b) Collaborazione con terzi

Art. 4 lett. a), b), c) e i)

Nell'esercizio delle sue competenze l'autorità cantonale competente può avvalersi segnatamente della collaborazione:

a) dei Comuni;

b) dei veterinari;

c) *abrogata*

(...)

i) di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.

Messaggio n. 8534 del 22 gennaio 2025

c) diritto di accesso

Art. 4a

¹Le autorità incaricate hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

²Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell'esecuzione della LFE.

Art. 23

abrogato

Disposizioni penali

Art. 24 cpv. 1, 2 e 4

¹I reati di cui all'articolo 47 capoverso 2 LFE sono perseguiti dall'autorità giudiziaria competente in virtù della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG).

²I reati di cui all'articolo 47 capoverso 1 e 48 LFE sono perseguiti dall'autorità cantonale competente.

(...)

⁴L'importo delle multe incassate secondo il capoverso 2 è devoluto al Fondo per il soccorso degli animali.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.